

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4310 del 29/08/2023
Oggetto	Proc. MOPPA0770 (ex 219/C). GIOVANARDI GIOVANNA. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Frassinoro (MO) per uso consumo umano. Regolamento Regionale n. 41/2001.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4455 del 28/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove AGOSTO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Procedimento MOPPA0770 (ex 219/C). **GIOVANARDI GIOVANNA.** Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Frassinoro (MO) per uso consumo umano. Regolamento Regionale n. 41/2001.

### La Dirigente

**Richiamata** la determinazione regionale n. 14658 del 15/11/2012, con la quale è stata rilasciata a GIOVANARDI GIOVANNA, la concessione per la derivazione di acqua sotterranea mediante la sorgente denominata "LE PEZZE" sita in comune di Frassinoro (MO), loc.tà Riccovolto, con una portata massima di 0,10 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 120 mc per uso consumo umano;

**Ricevuta** la domanda di rinnovo della concessione, in data 24/08/2022 con prot. n. PG/2022/138421, scaduti i termini di validità della precedente determinazione (31/12/2015), GIOVANARDI GIOVANNA, C.F. GVNGNN39E47D711G, ha chiesto il rinnovo della concessione mantenendo invariati i dati relativi al prelievo;

**Considerato** che le domande di rinnovo pervenute oltre il termine previsto dalla normativa devono essere assoggettate al procedimento di nuova concessione;

**Atteso** che è stato elevato il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. MO23V0004 del 16/03/2023 per violazione delle norme disposte dall'art. 17 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e s.m.i., nonché dall'art. 49, comma 1) del R.R. n. 41/2001, ovvero per l'utilizzo abusivo dell'acqua pubblica sotterranea da sorgente, in assenza del previsto titolo concessorio avvenuto dal 01/01/2016;

**Accertato** che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima 0,10 l/s;
- volume massimo 120 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Frassinoro, al foglio 44 mappale 156, coordinate geografiche UTM RER: X= 624.423; Y= 903.741;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, procedura estensibile anche alla fattispecie delle concessioni semplificate, i rinnovi non sono condizionati al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la D.G.R. n. 1195/2016 "Direttiva Derivazioni" assume, tuttavia, che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da variare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivalutati per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

**Vista** la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

**Considerato** che,

- nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato le misure di salvaguardia, con decreto n. 94/2022 e ha approvato le modifiche non sostanziali di alcuni elaborati, con decreto n. 123/2022;

- ai sensi del Decreto n. 94/2022 "è fatto divieto alle amministrazioni ed enti pubblici di rilasciare concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al programma di misure stabilite nel II° Aggiornamento del Piano di Gestione in fase di approvazione";

**Accertato** che la valutazione del prelievo con il metodo ERA, effettuata sulla base degli elaborati oggetto della sopra citata D.G.R. n. 2293/2021, corrisponde allo stato di ATTRAZIONE e pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Verificato** che:

- il quantitativo prelevabile è congruo con il fabbisogno degli utenti che vengono riforniti dalla sorgente, ai sensi della D.G.R. n. 1060/2023;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "consumo umano";

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, pari a **€ 39,00**;

- il 16/11/2022, il richiedente ha pagato **€ 131,00** a integrazione dell'importo relativo al deposito cauzionale versato in precedenza;

- il 02/08/2023, il Concessionario ha versato **€ 564,17**, quale importo relativo al canone 2023 e agli indennizzi risarcitori

relativi alle annualità 2018-2022, pertanto il richiedente risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la D.G.R. n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

**Ritenuto** che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata, **fino al 31/12/2032**, con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Dato atto** che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- su proposta della Responsabile del Procedimento dott.sa Angela Berselli;

per quanto precede

### **determina**

**a. di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a GIOVANARDI GIOVANNA, C.F. GVNGNN39E47D711G, la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente denominata "LE PEZZE" in comune di Frassinoro (MO), per consumo umano, con una portata massima pari a l/s 0,10 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 120 - Proc. MOPPA0770;

**b. di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/08/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

**c. di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2032**;

**d. di dare atto** che i canoni annuali di concessione sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

**e. di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

**f. di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio

Autorizzazioni e Concessioni e ne viene trasmessa al concessionario una copia tramite PEC/raccomandata A.R.;

**g. di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

**h. di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
**(Dott.ssa Valentina Beltrame)**

*Originale firmato digitalmente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita a **GIOVANARDI GIOVANNA** - Proc. MOPPA0770 - (ex 219/C).

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,10 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **120 m<sup>3</sup>/anno**;

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "LE PEZZE" in comune di Frassinoro (MO), può essere utilizzata esclusivamente per consumo umano.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO**

Il punto di prelievo è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 44, mappale 156 del NTC del comune di Frassinoro (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 624.447; Y= 903.723
- l'opera di presa è posizionata su terreno di proprietà di Facchini Gianfranco.

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

**ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

## **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2023, ammonta a € 145,67.

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

## **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'integrazione del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di € 131,00 (€ 250,00 dovuti, di cui € 119,00 già pagati).

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 8 - MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI**

### **8.1 Dispositivo di misurazione**

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") il prelievo/utilizzazione è esonerato sia dalla misurazione che dalla stima del quantitativo emunto.

### **8.2 Cartello Identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

### **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La

variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

**ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.**

**9.1 Qualità dell'acqua** - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata per uso potabile, fermo restando che il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

**9.2 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**9.3 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**9.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)** - Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

9.5 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

10.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. N. 1195/2016.

10.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**